

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 92 del 13 novembre 2018

Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 55 del 21.06.2017. Ditta Fiorese Ecologia S.r.l., con sede legale e ubicazione installazione in Comune di Rossano Veneto (VI), Via Castion, 70. Modifica dell'AIA per adeguamento agli Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti di cui alla DGRV n. 119/2018.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si modifica l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto n. 55 del 21.06.2017 alla Ditta Fiorese Ecologia S.r.l., a seguito dell'emanazione, con DGRV n. 119/2018, degli *Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti*.

Il Direttore

VISTA l'Autorizzazione Integrata Ambientale per attività di cui ai punti 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, rilasciata alla Ditta Fiorese Ecologia S.r.l. con decreto n. 55 del 21.06.2017;

CONSIDERATO che il decreto n. 55 del 21.06.2017 rilascia, a seguito di incendio verificatosi presso l'installazione, un'Autorizzazione Integrata Ambientale temporanea e in misura ridotta rispetto a quanto già autorizzato con DGRV n. 1008 del 05.06.2012 e ss.mm.ii.; che inoltre il decreto n. 55 del 21.06.2017 intende confermare le attività già approvate con DGRV n. 1008 del 05.06.2012, come si evince chiaramente dalle premesse del medesimo decreto, eccezion fatta per le lavorazioni attinenti il trattamento dei filtri olio e di recupero di materia (R3 e R4); che la DGRV n. 1008 del 05.06.2012 comprende l'autorizzazione ad operazioni di miscelazione degli oli e delle emulsioni oleose anche in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, già precedentemente autorizzate con decreto n. 79 del 23.12.2011; che tuttavia il decreto n. 55 del 21.06.2017, pur presupponendo la conferma delle attività di miscelazione di cui ai precedenti provvedimenti autorizzativi, non le richiama esplicitamente;

VISTA la DGRV n. 119 del 07.02.2018 avente ad oggetto: *Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali. DCRV n. 30 del 29.04.2015, art. 17. Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti*;

CONSIDERATO che il punto 3 della DGRV n. 119/2018 stabilisce che la notifica dell'atto ai soggetti direttamente interessati *"costituisce comunicazione di avvio del procedimento di riesame, ai sensi dell'art. 29-octies comma 4 lett. a) del d.lgs. 152/2006, finalizzato all'adeguamento delle prescrizioni impartite sulle modalità gestionali delle operazioni di miscelazione nei singoli provvedimenti autorizzativi con quanto previsto all'Allegato A al presente provvedimento"*;

VISTA la nota regionale prot. n. 136100 del 11.04.2018, con la quale è stata notificata alla Ditta l'avvenuta pubblicazione della DGRV n. 119/2018, è stato comunicato l'avvio del procedimento di riesame per la modifica dell'AIA, finalizzato all'adeguamento del provvedimento agli indirizzi tecnici di cui all'Allegato A alla citata delibera regionale, e contestualmente è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della L. n. 241/1990;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4 del citato art. 14-bis, tutte le determinazioni assunte dalle Amministrazioni coinvolte, entro il termine indicato nell'indizione della Conferenza di Servizi, sono di assenso, e che in particolare:

1. l'ARPAV, con nota n. 38819 del 18.04.2018 (prot. reg. n. 147140 del 19.04.2018), ha precisato: *"premesso che ARPAV, nel corso dell'iter per la stesura delle Linee Guida di cui alla DGRV 119 del 07 febbraio 2018 ha già fornito le proprie osservazioni al documento, si comunica che la scrivente Agenzia resta in attesa delle eventuali revisioni dei PMC in relazione alle eventuali nuove o diverse prescrizioni che l'Autorità competente vorrà eventualmente introdurre, per l'espressione del parere di competenza"*;
2. la Provincia di Vicenza e il Comune di Rossano Veneto si sono avvalsi del silenzio-assenso;

VISTA la nota regionale prot. n. 161263 del 02.05.2018, che corregge un mero errore materiale contenuto nella comunicazione di avvio del procedimento di riesame del 11.04.2018, indicando come corretto riferimento al presupposto normativo per il riesame l'art. 29-octies comma 4 lett. a) del d.lgs. n. 152/2006, come peraltro correttamente indicato nella DGRV n. 119/2018;

VISTA la nota regionale prot. n. 164798 del 04.05.2018, con la quale i competenti Uffici regionali hanno fornito precisazioni riguardo l'iter procedimentale, che prevede, in particolare, quanto segue:

"il mero recepimento delle prescrizioni autorizzative contenute nella DGRV n. 119/2018 avverrà mediante adozione di un decreto di modifica dell'AIA attualmente in essere; tale decreto di modifica, immediatamente esecutivo, conterrà, tra l'altro, la formulazione della richiesta (ad ogni singolo gestore) di informazioni specifiche riguardanti le operazioni di miscelazione da condurre nell'installazione, al fine di adeguare, con una valutazione caso per caso, il provvedimento di AIA agli Indirizzi Tecnici nel loro complesso.

In riscontro a tale richiesta ciascuna Ditta sarà tenuta alla trasmissione di tutte le informazioni e alla presentazione di eventuali osservazioni e documenti ritenuti utili, entro i termini previsti per la chiusura del procedimento fissati in 150 giorni, come indicato al comma 10 dell'art. 29-quater.

A conclusione di detta ultima fase, tenuto conto delle risultanze istruttorie conseguenti alle valutazioni effettuate dagli Uffici regionali, sarà possibile dar corso alla definitiva adozione del provvedimento di AIA di adeguamento alla più volte richiamata DGRV n. 119/2018";

VISTA la nota della Ditta del 04.09.2018, tendente a chiedere la formale esplicitazione che le operazioni R12 e D13 attualmente autorizzate presso l'installazione comprendono anche l'attività di miscelazione degli oli e delle emulsioni oleose, anche in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, come risulta dalla storia autorizzativa dell'installazione;

RITENUTO di confermare con il presente provvedimento che la Ditta è autorizzata a svolgere operazioni di miscelazione degli oli e delle emulsioni oleose, anche in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, come emerge dalla lettura comparata dei provvedimenti autorizzativi richiamati in testa alle premesse;

RITENUTO per le motivazioni sopra riportate, di modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 55 del 21.06.2017, di titolarità della Ditta Fiorese Ecologia S.r.l., per introdurre le prescrizioni di cui agli Indirizzi tecnici emanati con DGRV n. 119/2018, paragrafo 4.3 *"Modalità gestionali"*, fatta eccezione per le prescrizioni di cui ai punti 3, 6 e 11 in ragione di quanto specificamente previsto dall'art. 216-bis del d.lgs. n. 152/2006 per la gestione di oli ed emulsioni oleose, che rappresentano le uniche tipologie di rifiuti oggetto di miscelazione presso l'installazione;

RITENUTO di chiedere alla Ditta di trasmettere le informazioni di cui al paragrafo 4.2 *"Contenuti delle istanze"* della DGRV n. 119/2018, relative alle operazioni di miscelazione effettuate nell'impianto di cui trattasi;

decreta

1. di specificare che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di confermare che le operazioni R12 e D13 attualmente autorizzate presso l'installazione ai sensi del decreto n. 55 del 21.06.2017 comprendono l'attività di miscelazione degli oli e delle emulsioni oleose, anche in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006;
3. di modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con decreto n. 55 del 21.06.2017, di titolarità della Ditta Fiorese Ecologia S.r.l., con sede legale e ubicazione installazione in Comune di Rossano Veneto (VI), Via Castion, 70, introducendo, dopo la prescrizione n. 8.16, le seguenti prescrizioni inerenti l'attività di miscelazione:

"Miscelazione di oli ed emulsioni oleose

8.17 la miscelazione deve essere effettuata ai sensi dell'art. 177 c. 4 e in particolare ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;

8.18 la miscelazione è condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell'impianto, individuato ai sensi dell'art. 28 della L.R. 3/2000, il quale dovrà verificare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione, nel rispetto del punto precedente;

8.19 la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti originariamente indirizzati al medesimo destino, nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del d.lgs. 152/2006 e purché essa faciliti le operazioni di gestione e ne garantisca il livello minimo di prestazione richiesto da ciascun rifiuto originario, in conformità ai principi generali riportati nella premessa dell'Allegato A alla DGRV n. 119/2018;

8.20 l'impianto di destinazione per lo smaltimento o il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i CER che compongono la miscela stessa, salvo quanto autorizzato a seguito di specifica istanza;

8.21 non è ammissibile la diluizione degli inquinanti che non sono oggetto di trattamento presso i successivi impianti di smaltimento o recupero, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di tali inquinanti al di sotto delle soglie previste per il destino dei rifiuti/prodotti/scarichi che esitano dal processo di trattamento presso i medesimi impianti;

8.22 non è ammissibile la miscelazione per il recupero di materia tra rifiuti costituiti da frazioni merceologiche che non possono essere recuperate congiuntamente;

8.23 ai sensi dell'art. 6 c. 2 del d.lgs. 36/2003, la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se questi posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica;

8.24 dalle registrazioni obbligatorie si dovrà poter risalire ai lotti originari che hanno generato il rifiuto;

8.25 le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero "definitivo"; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell'Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06 e classificate da R12 a R13 dell'Allegato C del medesimo decreto (fatti salvi gli stoccaggi funzionali); possibili necessità dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati; sono fatte salve, fino a naturale scadenza, eventuali deroghe già rilasciate per analoga previgente prescrizione;

8.26 la miscelazione degli oli usati deve essere effettuata ai sensi dell'art. 216-bis del d.lgs. n. 152/2006 e del d.lgs. 95/1992 e secondo le indicazioni del Consorzio CONOU, garantendo la costante separazione degli oli usati da destinare a processi di recupero diversi fra loro, per quanto tecnicamente possibile, e perseguendo in via prioritaria la rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti;

4. di concedere un periodo di adeguamento alle prescrizioni di cui al punto precedente stabilito in un massimo di 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

5. di prescrivere alla Ditta Fiorese Ecologia S.r.l. la trasmissione ai competenti Uffici regionali (U.O. Ciclo dei Rifiuti) e a tutti gli altri soggetti coinvolti nel procedimento, di un aggiornamento delle informazioni relative alle operazioni di miscelazione effettuate in installazione in conformità a quanto previsto nel paragrafo 4.2 "Contenuti delle istanze" della DGRV n. 119/2018, e relativo aggiornamento/integrazione del PMC, **entro 60 giorni** dalla data di notifica del presente provvedimento;

6. di stabilire che le eventuali notifiche transfrontaliere autorizzate alla data del presente provvedimento mantengono la loro validità, fino alla loro naturale scadenza; la Ditta è pertanto autorizzata a gestire i rifiuti destinati alle spedizioni transfrontaliere con le modalità e le procedure indicate nei relativi dossier, alle condizioni vigenti alla data di autorizzazione delle notifiche in essere, in deroga a quanto previsto al punto 3 del presente provvedimento;

7. di confermare tutte le prescrizioni contenute nel decreto n. 55 del 21.06.2017, ove non in contrasto con il presente provvedimento;

8. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Fiorese Ecologia S.r.l., al Comune di Rossano Veneto, alla Provincia di Vicenza, ad ARPAV Direzione Generale, ad ARPAV Dipartimento di Vicenza e ad ARPAV Osservatorio Rifiuti;

9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;

10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Nicola Dell'Acqua